Comunicato Ufficiale
N. 63

Del
24 novembre 2026

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 novembre 2026

Pubblicato in Milano il 24 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli

" " " **N. 30**

SERIE A Enilive

Gare del 21-22-23 novembre 2026 - Dodicesima giornata andata

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Atalanta-Inter 4-4
Bologna-Udinese 1-1
Como-Cagliari 2-0
Juventus-Venezia 4-0
Lazio-Lecce 3-0
Milan-Frosinone 5-1
Monza-Fiorentina 3-0
Napoli-Torino 1-0
Parma-Roma 1-5
Sassuolo-Genoa 0-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata i sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Milan, Parma, Roma e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

****

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi ed un accendino sul terreno di giuoco ed un fumogeno ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29 comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **COMO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **FIORENTINA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **MILAN** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino sul terreno di giuoco e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **GENOA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **MONZA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CALÒ Giacomo (Frosinone)
VALERI Emanuele (Parma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DE MELO VEIGA Danilo Filipe (Lecce)
SIEBERT Jamil (Lecce)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

DRAGUSIN Radu Matei (Fiorentina)
OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri (Frosinone)
ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Inter)

SECONDA SANZIONE

CISSE Alphadjo (Milan)
CITTADINI Giorgio (Frosinone)
COMUZZO Pietro (Torino)
GILMOUR Billy Clifford (Napoli)
MONTERISI Ilario (Frosinone)
PALMA Matteo (Udinese)
THORSTVEDT Kristian (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

PELLEGRINI Luca (Lazio)
SCALVINI Giorgio (Atalanta)
ZAMBO ANGUISSA Andre Frank (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BERNARDESCHI Federico (Bologna)

PRIMA SANZIONE

SOLET BOMAWOKO Oumar Mickael (Udinese)
ZAPPACOSTA Davide (Atalanta)

c) ALLENATORI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

ZANETTI Paolo (Udinese)

d) DIRIGENTI

NON ESPULSI

AMMENDA DI €10.000,00

CHERUBINI Federico (Parma): per avere, durante l'intervallo e al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale con atteggiamenti e parole irriguardose.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LCA delle società.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

"""